



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1101 DEL 31/12/2021

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA- SEZIONE SECONDA N. 848/2021 – OMISSIS/OMISSIS /COMUNE DI CATTOLICA PUBBLICATA IN DATA 14/10/2021 E NOTIFICATA IN DATA 18/10/2021 PROT. N. 41161 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA DIFESA TECNICA ALLA CONTROPARTE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE C.C. DEL 30/12/2021 PROP. N. 74/2021

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Benzi Riccardo

## IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- 1) con ricorso ritualmente notificato il Sig. C.A. ricorreva al TAR Emilia-Romagna-Bologna, per l'annullamento del provvedimento del dirigente dello sportello unico per l'edilizia in data 6/9/2014, notificato il 15/9/2014, recante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della concessione edilizia emessa il 19/4/1994 a conclusione del procedimento di condono avviato ex. l. 47/85, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'immobile di Via omissis, rilasciato per silenzio assenso sulla domanda del 12/4/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 21/7/2016, recante la decisione di non procedere ad annullamento in autotutela del predetto certificato, della relazione tecnica del responsabile del procedimento in data 8/6/2016, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'immobile di via omissis, rilasciato per silenzio assenso sull'istanza inoltrata il 10/10/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 2/12/2016, nella parte in cui non ritiene maturato il silenzio assenso sulla precedente istanza e per la condanna al risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo e distorto esercizio della funzione amministrativa nel procedimento di rilascio del C.C.E.A. e per lesione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza;
- 2) il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sezione seconda), con sentenza n. 721/2020, pubblicata il 11/11/2020, ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati, ha respinto il gravame incidentale proposto dai controinteressati omissis, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, ha condannato il Comune di Cattolica a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 4.000,00 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge;
- 3) con nota prot. PEC 4680 del 08/02/2021 e successiva ulteriore nota prot. PEC 8472 del 08/03/2021, il sottoscritto Dirigente ha comunicato il riavvio del procedimento amministrativo relativo all'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85 del 19/04/1994, n. 2561 e all'annullamento in autotutela del certificato di conformità edilizia e agibilità prot. 13601 del 12/04/2016;
- 4) con PEC prot. 4776 del 09/02/2021 i Sigg.ri R.A. e B.L., nei confronti del Sig. C.A. e del Comune di Cattolica, hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 721/2020;
- 5) con PEC prot. 12141 del 06/04/2021 il Sig. C.A., controparte, nei confronti dei Sigg.ri R.A. e B.L. e del Comune di Cattolica ha proposto ricorso di appello incidentale al

Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 721/2020;

- 6) con nota prot. 12725 del 09/04/2021 il sottoscritto Dirigente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo riattivato in data 08/02/2021, prot. 4680 disponendone l'archiviazione, non palesandosi le condizioni ed i presupposti per l'annullamento d'ufficio, previsto dall'art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della L. 241/1990;
- 7) con PEC 21202 del 08/06/2021 veniva notificato, da parte del legale incaricato dal Sig. C.A., ricorso al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna per l'ottemperanza ex art. 112, comma 2), lett. c) e art. 114, comma 4, CPA della sentenza 721/2020 e, in subordine, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 12725 del 08/04/2021;
- 8) con PEC 41161 del 18/10/2021 è stata notificata dal legale incaricato dal Comune la sentenza del TAR adito n. 848/2021, pubblicata il 14/10/2021, che accoglie il ricorso proposto dal Sig. C.A., dichiarando inefficace il provvedimento dirigenziale del 08/04/2021, prot. 12725 del 09/04/2021, disponendo i termini per l'ottemperanza della sentenza n. 721/2020 e condannando il Comune al pagamento degli onorari di giudizio a favore di parte ricorrente, liquidandoli in euro 4.000,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo fiscale unificato versato;
- 9) con PEC 45115 del 17/11/2021 è stato riavviato il procedimento amministrativo relativo all'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria (condono L. 47/55) del 19/04/1994, n. 2561 e del certificato di conformità edilizia rilasciato per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 23, commi 10 e 12, della L.R. 15/2013 sull'istanza presentata in data 12/04/2016, prot. n. 13601;
- 10) con PEC 41127 del 03/12/2021 si è proceduto all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 e smi della concessione edilizia in sanatoria (condono L. 47/55) del 19/04/1994, n. 2561 e del certificato di conformità edilizia rilasciato per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 23, commi 10 e 12, della L.R. 15/2013 sull'istanza presentata in data 12/04/2016, prot. n. 13601;
- 11) con PEC 47147 del 03/12/2021 è stato avviato il procedimento amministrativo tendente ad accertare lo stato attuale dei luoghi con riferimento alla presenza di abusi sia a carattere urbanistico-edilizio che sismico dell'immobile di cui trattasi ed accertare la validità del Certificato rilasciato ai sensi dell'art. 30 della L. 64/74 dal Servizio Circondariale Difesa del Suolo (ex Genio Civile) in data 07/02/1984;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/12/2021, Prop. 74/2021, è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUELL n. 267/2000, il debito fuori bilancio a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre agli oneri di legge, a favore della parte ricorrente, Sig. C.A., derivante da sentenza del TAR Emilia Romagna – Sezione Seconda n. 848/2021, pubblicata il 14/10/2021, notificata dal legale del Comune di Cattolica in data 18/10/2021, prot. 41161 e dal legale di controparte in data 16/11/2021, prot. n. 44888, nel seguente ammontare:

Compenso difesa tecnica liquidato	€ 4.000,00
Spese generali 15%	€ 600,00

CPA 4% su € 4.600,00	€ 184,00
Iva 22% su € 4.784,00	€ 1.052,48
Rimborso contributo fiscale unificato versato	€ 300,00
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 6.136,48</b>

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUELL) espresso in data 15/12/2021 n. 24 e depositato agli atti della deliberazione di C.C. Prop. 74/2021 del 30/12/2021;

Vista la comunicazione presentata dal legale del Sig. C.A. in data 29/12/2021, prot. 50708, con la quale viene indicato l'importo e le modalità di liquidazione delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza del TAR 848/2021;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul cap 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" del Bilancio 2021 - Piano dei conti finanziario 1.10.05.04.001;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il vigente Regolamento di contabilità

#### D E T E R M I N A

1) – di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno interamente richiamate e trasfuse, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUELL n. 267/2000 a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/12/2021, Prop. 74/2021, a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo fiscale unificato versato, a favore della parte ricorrente, Sig. C.A., come da modalità indicate nella comunicazione prot. 50708 del 29/12/2021 (depositata agli atti della presente determinazione), derivante da sentenza del TAR Emilia Romagna – Sezione Seconda n. 848/2021, pubblicata il 14/10/2021, notificata dal legale del Comune di Cattolica in data 18/10/2021, prot. 41161 e dal legale di controparte in data 16/11/2021, prot. n. 44888, la somma così determinata:

Compenso difesa tecnica liquidato	€ 4.000,00
Spese generali 15%	€ 600,00
CPA 4% su € 4.600,00	€ 184,00

Iva 22% su € 4.784,00	€ 1.052,48
Rimborso contributo fiscale unificato versato	€ 300,00
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 6.136,48</b>

2) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 6.136,48 farà carico sul cap. 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del Bilancio 2021 – codice Siope/piano dei conti finanziario 1.10.05.04.001;

3) – di constare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio

4) – di individuare nella persona del dott. Riccardo Benzi, dirigente settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali  
Servizi Finanziari

Settore 02

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/12/2021

Firmato  
*Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)